

LOTTO 7

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE



Città metropolitana
di Venezia

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Palazzo Cà Corner San Marco 2662 – 30124 Venezia
Codice Fiscale 80008840276

CODICE CIG: A02E6D304C

Durata del contratto

dalle ore	24,00 del	28.02.2024
alle ore	24,00 del	28.02.2027

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo, fissati

Alle ore 24:00 di ogni	28.02
------------------------	-------

SOMMARIO

SCHEDA DI POLIZZA	3
PREMESSA.....	4
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI.....	4
Art. 1 - Definizioni.....	4
Art.2 – Attività del Contraente	8
Art. 3 - Assicurati	8
SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	8
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede.....	8
Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori	8
Art. 3 – Durata del contratto	9
Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia –regolazione premio	9
Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto.....	10
Art. 6 – Revisione dei prezzi.....	10
Art. 7– Disciplina dei casi di recesso dall’assicurazione.....	10
Art. 8 – Prova del Contratto e modifiche dell’assicurazione	11
Art. 9 - Forma delle comunicazioni.....	11
Art. 10 – Oneri fiscali	12
Art. 11 – Foro competente	12
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge	12
Art. 13 - Interpretazione del contratto	12
Art. 14 – Ispezioni e verifiche della Società	12
Art. 15 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro.....	12
Art. 16 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio	12
Art. 17 – Clausola Broker	13
Art. 18 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.	13
Art. 19 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)	14
Art. 20 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause).....	14
Art. 21 – Delimitazioni territoriali.....	14

SEZIONE 3	15
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE	15
Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione	15
Art. 2 - Periodo di efficacia della garanzia	16
Art. 3 - Esclusioni	16
Art. 4 - Massimale di garanzia e Franchigia	18
Art. 5 - Estensioni di garanzia (sempre operanti)	18
Art. 6 -Vincolo di solidarietà esteso.....	22
Art. 7 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali	22
Art. 8 - Territorialità e giurisdizione.....	23
ESTENSIONE DI GARANZIA CONDIZIONI SPECIFICHE OPERANTI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' TECNICHE.....	23
Art. 9 - Oggetto della garanzia.....	23
Art. 10 - Clausola di raccordo	25
Art. 11- Coesistenza di altre assicurazioni	25
Art. 11 - Clausole vessatorie	25

SCHEDA DI POLIZZA

SOCIETA':
CONTRAENTE:	CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA – Palazzo Cà Corner San Marco 2662 - 30124 Venezia Codice Fiscale: 80008840276
CODICE CIG:
ATTIVITA' DICHIARATA:	Attività istituzionale esercitata dalla Città Metropolitana di Venezia ai sensi delle leggi, dei decreti e dei regolamenti di qualunque fonte ed in ogni caso per le attività ed i servizi che ora o in futuro potranno essere espletati. Sono comprese le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle

	principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	Dalle ore 24.00 del 28.02.2024 alle ore 24.00 del 28.02.2027
MASSIMALE	€ 5.000.0000 per sinistro e € 10.000.000,00 per annualità assicurativa
FRANCHIGIA PER SINISTRO:	[OPZIONE BASE] € 10.000,00 [OPZIONE MIGLIORATIVA 1/A] € 5.000,00 [OPZIONE MIGLIORATIVA 1/B] € 2.500,00
PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA:	ILLIMITATA
PERIODO DI EFFICACIA ULTRATTIVA:	2 ANNI
BROKER	Willis Italia S.p.a.
(eventuale) CORRISPONDENTE DI LIC
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA	RETRIBUZIONI ULTIMO ANNO FISCALE € 8.395.987,24 TASSO ANNUO IMPOSTE INCLUSE %° = _____ PREMIO ANNUO IMPOSTE INCLUSE € _____

PREMESSA

La presente è una polizza di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati alla Società per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione (se esistente).

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI

Art. 1 - Definizioni

Amministratore	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso;
Amministrazione o Ente:	L'Ente Pubblico Contraente dell'Assicurazione;
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Danno	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica
Danni materiali	La morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale o esistenziale e, in genere qualunque danno non patrimoniale, e/o la distruzione, il deterioramento, la alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose o animali
Data di retroattività	La data successivamente alla quale atti od omissioni verificatisi o posti in essere possono attivare l'Assicurazione
Denuncia di sinistro	La notifica inviata dall'assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in polizza
Personale	<p>tutti gli Amministratori, i Dipendenti del Contraente e comunque qualsiasi soggetto che abbia attualmente, abbia avuto in passato o avrà in futuro un rapporto di dipendenza, mandato o servizio con il Contraente stesso.</p> <p>In particolare:</p> <p>Per dipendente legale si intende qualsiasi persona, abilitata e in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma del R.D.L. 1578/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolga, secondo quanto previsto dalla L. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.</p> <p>Per dipendente tecnico si intende qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Amministrazione e che predispona e sottoscrive il progetto (compresa l'attività afferita alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica), dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Progetto, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Progetto, il verificatore, il validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Amministrazione che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione.</p>
Ente di appartenenza	L'Amministrazione o la Società Pubblica presso la quale o per conto della quale Amministratori e Dipendenti svolgono le proprie attività e/o mansioni.
Evento dannoso	Il fatto, l'atto, l'omissione, o il ritardo da cui scaturisce la Richiesta di risarcimento e /o circostanza.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Massimale per anno	La massima esposizione della Società per più sinistri relativi ad una medesima annualità assicurativa.
Danni patrimoniali	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose o animali.
Periodo di efficacia dell'Assicurazione	Il periodo temporale compreso fra la data di retroattività indicata nella scheda di Polizza e la data di cessazione dell'Assicurazione.
Periodo di retroattività	Il periodo temporale, indicato nella Scheda di Polizza, antecedente la data di effetto del Primo Periodo di Assicurazione entro il quale devono essere accaduti i fatti denunciati nella Richiesta di Risarcimento pervenuta in vigenza dell'Assicurazione.
Periodo di vigenza dell'Assicurazione	Il periodo temporale compreso fra la data di effetto e la data di cessazione dell'Assicurazione indicate in Polizza, inclusi eventuali proroghe e rinnovi.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Pubblica Amministrazione	L'insieme degli enti pubblici (come da elenco individuato dall'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT ai sensi dell'art. 1 , c. 3 della L. Finanziaria n. 196 del 31.12.2009 e ss.mm.ii. e pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale) che concorrono all'esercizio ed alle funzioni dell'amministrazione dello Stato Italiano nelle materie di sua competenza; a titolo esemplificativo sono enti pubblici: Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S. L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero, IPAB, A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei, la cui attività è in genere soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Richiesta di risarcimento e/o circostanza	<ul style="list-style-type: none"> - Domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva; - Azione civile di risarcimento danni promossa nei confronti dell'Amministrazione quale civilmente responsabile dalla parte civile nel processo penale; - Qualsiasi documento scritto pervenuta all'assicurato che presenti una richiesta di risarcimento dei danni.
Responsabilità Amministrativa	Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Amministrazione in conseguenza della violazione di obblighi o doveri derivanti dal proprio rapporto di servizio o di mandato con la Pubblica Amministrazione che abbia determinato danni o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro ente pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativo-contabile	La responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Amministrazione e che implica la gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Civile	La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e

	attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Retribuzioni	L'ammontare dei compensi annui lordi, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, erogati agli amministratori ed al personale dipendente e, in generale, ai soggetti che abbiano un rapporto o prestazione di lavoro remunerato e coordinato con l'Amministrazione.
Scheda di Polizza	Il documento, annesso a questa Polizza per farne parte integrante, nel quale sono indicati i dati relativi al Contraente, le date di effetto e di scadenza della Polizza, la Franchigia, il Massimale, il Periodo di Retroattività ed il Premio imponibile con le relative imposte governative
Sinistro	Il ricevimento di una richiesta di risarcimento e/o circostanza per la quale è prestata l'assicurazione
Sinistro in serie	Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo evento dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento, anche se avanzate in tempi diversi ed anche nel caso in cui la presente polizza fosse cessata. In caso di sinistro in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.
Società	L'Impresa di Assicurazioni che garantisce il rischio e le eventuali imprese coassicuratrici
Società in House	Oggetto giuridico che, ancorché distinto dall'Ente Contraente, sia legato a quest'ultimo da una relazione organica, garantita dal contestuale verificarsi delle seguenti condizioni: - il Contraente deve svolgere un controllo analogo sullo stesso pari a quello esercitato sui propri servizi; - la società in house deve realizzare la parte più importante della propria attività con la Pubblica Amministrazione.
Società Pubbliche	Società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, strumentali all'erogazione di servizi di pubblico interesse, per lo sviluppo economico o che integrano il cosiddetto "partenariato pubblico-privato" per il finanziamento, la realizzazione o la gestione di un'infrastruttura ed alla quale si applicano i controlli sulla gestione da parte della Corte dei Conti.
Terrorismo	Un atto che include o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia di ciò, commessi da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che, sulla base di scopi religiosi, ideologici, politici o simili, vengono compiuti anche comprendendo l'intento di influenzare i governi e/o mettere in condizioni di timore l'opinione pubblica o parte di essa. In aggiunta gli esecutori di attività terroristica possono sia agire da soli, per conto di, in collegamento con organizzazione/i o Governo/i.
Terzi	Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente/Assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione: 1 il legale rappresentante del Contraente /Assicurato;

	2 i dipendenti e gli Amministratori del Contraente/Assicurato autori dell'Evento Dannoso, nonché i relativi coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente od affine convivente.
Valori	A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore.

Art.2 – Attività del Contraente

Attività istituzionale esercitata dalla **Città Metropolitana di Venezia** ai sensi delle leggi, dei decreti e dei regolamenti di qualunque fonte ed in ogni caso per le attività ed i servizi che ora o in futuro potranno essere espletati. Sono comprese le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Art. 3 - Assicurati

Assicurato della presente polizza (salvo quanto previsto alla Sezione 4) è la **Città Metropolitana di Venezia** per i danni cagionati da tutto il personale passato, presente e futuro (compresi gli Amministratori, i membri della Conferenza Metropolitana, il Direttore Generale, il Segretario Generale, il Difensore Civico), del quale lo stesso si avvale per l'espletamento della propria attività e del quale la Città Metropolitana deve rispondere per legge od altro titolo legale.

Per l'individuazione dei soggetti appartenenti al personale della Città Metropolitana si farà riferimento ai registri tenuti dal Contraente.

SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Si conviene tuttavia che l'omissione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e/o durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni variazione del rischio, così come previsto dal successivo Art. 5 "Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto".

Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 C.C il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ma in caso di sinistro devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri . Si conviene tuttavia che le

coperture acquistate privatamente dal personale del Contraente a tutela del proprio patrimonio non costituiranno coassicurazione indiretta ai sensi dell'art. 1910 del C.C. con la presente polizza. Nel caso in cui fosse accertata la colpa lieve del personale assicurato, la presente polizza opererà a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi stipulati da tali soggetti.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza dalle ore 24.00 del 28.02.2024 e scadenza ore 24.00 del 28.02.2027.

Trattandosi di contratto di durata pluriennale alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata (o PEC) da inviarsi con preavviso non inferiore a sei mesi rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

E' facoltà del Contraente, in caso di cessazione del contratto per qualsiasi motivo, compreso l'eventuale esercizio dell'opzione di recesso di una delle Parti, richiedere una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche il/i periodo/i richiesto/i, purché non eccedente/i, i 6 mesi decorrenti dalla scadenza del contratto.

Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012).

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia –regolazione premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché la prima rata di premio venga versata entro i 60 giorni successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 3 "Durata del Contratto" della presente Sezione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il presente contratto non è soggetto a regolazione premio essendo il premio calcolato in forma flat per tutta la durata dell'Assicurazione sulla base delle retribuzioni/compensi dichiarati

I premi possono essere pagati alla Società Assicuratrice, anche per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto, tali che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe assunto il rischio o l'avrebbe l'assunto per un premio più elevato.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato per iscritto alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

In caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto dalla rata successiva dalla data di comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'Art. 1897 del Codice Civile.

Le variazioni che devono essere comunicate riguardano circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento di rischio rilevante, pertanto il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 6 – Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 36/2023, a partire dal secondo anno ed a condizione che siano stati liquidati dalla Società stessa sinistri per un importo complessivo superiore del 10 (dieci) % rispetto al premio imponibile corrisposto (sinistri liquidati/premio imponibile \geq 110), i corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti a revisione previa documentata richiesta da parte dell'Aggiudicatario, da inviare alla Contraente mediante lettera raccomandata o pec. La parte richiedente dovrà comprovare le circostanze eccezionali sopravvenute e dimostrare l'ammontare dello scostamento di costi tra quelli previsti nel disegno di gara e quelli che la medesima deve accollarsi in conseguenza dell'aumento intervenuto.

L'adeguamento sarà operato sulla base di apposita istruttoria, e, se riconosciuto, si procederà all'integrazione del premio assicurativo.

Nel caso in cui l'adeguamento non fosse riconosciuto la Società avrà diritto di recedere dal contratto assicurativo come previsto all'art. 7 "Disciplina dei casi di recesso" punto 7.4.

Art. 7– Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

7.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono alla Società, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 180 giorni, mediante dichiarazione da inviare al Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

7.2) Recesso per aggravamento del rischio

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio prevista all'Art. 5 "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto" la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha ricevuto comunicazione circa la variazione del rischio.

7.3) Recesso a seguito di sinistro [OPZIONE BASE]

Decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC. Si precisa che il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

7.3) Recesso a seguito di sinistro [OPZIONE MIGLIORATIVA N. 2]

Tale condizione non si applica al presente contratto.

7.4) Recesso per mancato accordo ai sensi dell'art. 6 "Revisione dei prezzi"

Al verificarsi delle ipotesi di mancato accordo circa l'adeguamento del premio ai sensi dell' Art. 6 "Revisione dei prezzi" la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha ricevuto comunicazione di mancata accettazione della revisione da parte del Contraente.

In tutti i casi di recesso si conviene quanto segue:

1. La Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 16 "Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati sopra richiamati.
2. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte;
3. In caso di recesso con durata del preavviso contrattuale eccedente la scadenza annuale di polizza, la Società rinuncerà ad incassare l'intera quietanza annuale ma emetterà appendice con indicazione del rateo dovuto per il periodo di copertura compreso nell'annualità successiva. Tale appendice dovrà essere pagata nei termini previsti dall'art. 4 "Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione/adeguamento premio".

Art. 8 – Prova del Contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e la Società sono tenute devono essere effettuate con mezzo idoneo a comprovare la data e il contenuto e devono essere indirizzate alla Società e al Contraente oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. A titolo esemplificativo le comunicazioni possono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica semplice, raccomandata, corriere ecc.

Art. 10 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

In deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre diritto di visionare atti, documenti e beni pertinenti l'Assicurazione e il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'ispezione potrà essere svolta da dipendenti della Società stessa o da altri soggetti dalla stessa incaricati purché benevisi al Contraente, con oneri da porsi per intero a carico della Società.

Art. 15 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto alla Società oppure al broker indicato in polizza entro i 30 giorni successivi quello in cui l'ufficio/settore preposto alla denuncia ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del C.C.)

Art. 16 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società, entro 3 mesi dal termine di ogni annualità assicurativa, 180 giorni prima della scadenza finale del contratto e in tutti i casi di recesso, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data sinistro, numero sinistro, descrizione sintetica) aggiornato a non oltre 15 giorni precedenti, dei sinistri denunciati così suddiviso:

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito/respinti.

L'elaborato dovrà essere fornito in formato excel sia in formato modificabile che in formato non modificabile.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, e ottenere dalla Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, pertanto la Società, a semplice richiesta del Contraente/Broker incaricato, si impegna a fornire, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, la statistica sinistri aggiornata.

L'obbligo di fornire i dati relativi ai sinistri permane fino alla definizione dell'ultima posizione di sinistro aperta sul contratto, ancorché successiva alla scadenza naturale dello stesso.

Art. 17 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al broker incaricato Willis Italia Spa – n. iscrizione RUI n. B000083306.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura del 7% del premio imponibile.

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder di Lloyd's Insurance Company, si prende e si da atto che:

Ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata alla Società(Assicuratori);

Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dalla Società (Assicuratori).

Ogni comunicazione effettuata al Broker incaricato dal corrispondente s'intenderà come fatta all'Assicurato;

Ogni comunicazione effettuata dal Broker incaricato al corrispondente si intenderà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Art. 18 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 19 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa fin d'ora ogni responsabilità solidale.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto alla gestione del contratto per loro conto. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Coassicuratrice Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

VERSIONE 1 - Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

VERSIONE 2 - Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

VERSIONE 3 - La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Società a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Art. 21 – Delimitazioni territoriali

Si intendono comunque esclusi dalla presente polizza i beni mobili ed immobili ubicati nei seguenti paesi:

- Albania, Bielorussia, Macedonia, Ucraina, Federazione Russa, Regione della Crimea, Regione di Zaporizhzhia, Regione di Kherson, Regione di Donetsk e Regione di Lugansk;
- Afghanistan, Armenia, Azerbaigian, Birmania, Georgia, Iran, Iraq, Cambogia, Kashmir, Kazakhstan, Kirgizstan, Laos, Libano, Mongolia, Myanmar, Nord Corea, Pakistan, Sri Lanka, Siria, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Yemen;
- il continente africano ad eccezione di: Egitto, Marocco, Sud Africa;
- Cuba, Haiti, Venezuela.

La presente polizza esclude, altresì, i beni mobili ed immobili ubicati in paesi diversi dai Paesi Esclusi che siano in qualunque modo connessi e/o collegati ad attività:

- sostenute dal governo dei Paesi Esclusi, da persone fisiche o giuridiche residenti in Paesi Esclusi o situate in Paesi Esclusi o nelle loro acque territoriali;
- che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Paesi Esclusi o di persone o entità residenti o situate in Paesi Esclusi.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

- A)** La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza, di quanto questo debba pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) in dipendenza della responsabilità civile patrimoniale derivante dall'esercizio delle attività o competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate alla Amministrazione stessa da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, anche interni. Resta comunque inteso e convenuto tra le parti che la Società terrà indenne l'Amministrazione di quanto questa sia tenuta a pagare ai terzi danneggiati, esclusa la quota di responsabilità imputabile in via diretta ed esclusiva ai propri Amministratori e Dipendenti che avessero agito con dolo o colpa grave accertati con sentenza definitiva della Corte dei Conti.
- B)** Nel caso di azione diretta od in via di rivalsa esercitata dalla Procura della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più Dipendenti o Amministratori dell'Assicurato, la presente assicurazione terrà inoltre indenne l'Amministrazione del pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte dei Conti, il danno erariale non sia stato interamente posto a carico del diretto/i responsabile/i e sia residuata una differenza a carico dell'Amministrazione stessa.

Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti.

Resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

1. l'azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957," e di altre disposizioni e normative operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
2. il diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

La copertura assicurativa, anche ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria 2008) non deve intendersi comunque operante per le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativo-Contabile dei Dipendenti e degli Amministratori (ovvero colpa grave contabile).

Art. 2 - Periodo di efficacia della garanzia

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di vigenza dell'assicurazione relative a fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto, compreso il periodo di retroattività indicato in polizza, e denunciate alla Società durante lo stesso periodo.

L'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nel periodo successivo alla cessazione della polizza indicato nella Scheda di polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo retroattivo.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipuli durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Art. 3 - Esclusioni

L'Assicurazione non vale per i sinistri:

- a) derivanti da fatti, atti od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo del Contraente e del Suo Legale Rappresentante, accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- b) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui alla Sezione 3/B "Estensione di garanzie e condizioni specifiche operanti in relazione alle attività tecniche";
- c) provocati da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e danno ambientale in generale;
- d) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme del Dlgs 209/2005 titolo X e s. m. e i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- f) connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 C.P.), ingiuria (art.594 C.P.) e diffamazione (art. 595 C.P.); anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 C.C., 185 e 198 C.P.;
- g) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
- h) direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- i) la responsabilità amministrativa per danno erariale e amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei Conti fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 "Oggetto dell'Assicurazione" – lettera B;
- j) i danni connessi e/o conseguenti a richieste di risarcimento delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale comunicazione precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- k) le sanzioni pecuniarie, multe ed ammende, comminate direttamente all'Assicurato;

- l) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- m) qualsiasi pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o comunque connesso alla violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti in materia di emergenza sanitaria, Malattie infettive, epidemie e/o pandemie;
- n) Si conviene inoltre quanto segue:
- 1) Il presente contratto esclude qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzione, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato, derivante o risultante da:
 - a) Un **Attacco Cyber**;
 - b) Indisponibilità parziale o totale o guasto di qualsiasi **Sistema Informatico** a condizione che il **Sistema Informatico** sia di proprietà o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
 - c) la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato.
 - d) qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito:
 - i. all'Assicurato o qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, ad eccezione dell'hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato;
 - ii. da qualsiasi fornitore di servizi, limitatamente al caso in cui tale mancanza di interruzione del servizio abbia un impatto su un **Sistema Informatico** posseduto o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato.
 - 2) Qualunque copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi, inaccessibili o danneggiati in possesso o controllo dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato in questo contratto, non si applicherà in caso di perdita, inaccessibilità o danneggiamento di **Dati** se conseguenza diretta o indiretta di un **Attacco Cyber**.

Ai fini della presente appendice si applicano le seguenti definizioni aggiuntive:

Per Sistema informatico si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontroller compreso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e compreso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati.

Per Attacco Cyber si intende un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla loro minaccia o presunta minaccia, che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi **Sistema Informatico**.

Per **Dati** si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altro tipo di informazioni che vengono registrati o trasmessi in una forma che consenta l'utilizzo, l'accesso, l'elaborazione, la trasmissione o l'archiviazione da un sistema informatico.

- o) Qualora il Contraente eserciti attività sanitaria, i danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.
- p) Danni derivanti da attività svolta da amministratori o dipendenti dell'Ente Contraente, quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione, Aziende o Enti privati, salvo quanto disciplinato all'articolo 5 Estensioni di garanzia – lettera c (Attività di Rappresentanza) della presente Sezione.

Art. 4 - Massimale di garanzia e Franchigia

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo indicato nella Scheda di polizza.

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro e per aggregato annuo.

I risarcimenti relativi a ciascun sinistro verranno effettuati previa detrazione della franchigia indicata nella scheda di polizza.

La franchigia dovrà restare a carico dell'Ente Contraente senza che esso possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altri.

Art. 5 - Estensioni di garanzia (sempre operanti)

A) Perdite Patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di Terzi

[OPZIONE BASE]

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del **Massimale annuale** indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 3]

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali assicurati per sinistro e per periodo assicurativo.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale. Sono quindi comprese le Perdite Patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del CCNL

Devono comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il Contraente sia tenuto ad erogare per norme vigenti e/o del CCNL in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto dovuto al Dipendente per illegittimo licenziamento, il giudizio pensionistico a seguito di sentenza della Corte dei Conti, svolgimento di mansioni superiori al livello di formale inquadramento e conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate.

Sono invece comprese tutte le altre Perdite Patrimoniali connesse e correlate al sinistro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie, ecc

[OPZIONE BASE]

Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite di euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Negli altri casi, la Società risponderà per ogni singolo sinistro e per anno Assicurativo nei limiti dei Massimali indicati nella scheda di polizza.

[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 4]

Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite di euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Negli altri casi, la Società risponderà per ogni singolo sinistro e per anno Assicurativo nei limiti dei Massimali indicati nella scheda di polizza.

C) Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Amministrazione stessa presso altri Enti, comprese le Aziende dell'Assicurato (Società in House del Contraente).

D) Perdite Patrimoniali conseguenti all'attività di cui ai D. Lgs. 81/2008 (e previgenti 626/1994 e 494/1996)

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso, se richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti di cui l'assicurato deve rispondere ed incaricati per le funzioni di:

- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni (nonché previgenti 626/1994 e 494/1996);
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209.

E) Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione, temporanea o definitiva, di soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

F) Danni Patrimoniali e Perdite non Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D. Lgs. 196/2003 e di cui al GDPR (regolamento UE 2016/679)

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni patrimoniali, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., e non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali.

G) Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica.

Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti del Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

[OPZIONE BASE]

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 5/A]

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 250.000,00 per sinistro con il massimo di € 500.000,00 per anno assicurativo.

[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 5/B]

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 /A

H) Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012 sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

[OPZIONE BASE]

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro con il massimo di €. 250.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di €. 2.500,00.

[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 6/A]

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 75.000,00 per sinistro con il massimo di €. 250.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di €. 2.500,00.

[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 6/B]

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 75.000,00 per sinistro con il massimo di €. 250.000,00 per anno assicurativo e senza applicazione di franchigia per sinistro.

I) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere – incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

L) Ecologia e Ambiente

L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.

L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.

M) Precisazione per attività svolta ai sensi del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii. e Dlgs 36/2023 e ss.mm. e ii.

L'assicurazione è operante per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato dalla violazione, dalla errata applicazione o interpretazione del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e di ogni altra norma correlata ai citati Decreti ed alle procedure di gara. La presente estensione di garanzia comprende quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del citato D.Lgs. 50/2016 e art. 18 del D.lgs 36/2023

Restano sempre esclusi i danni materiali e gli importi, che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale propria prestazione contrattuale e le penali contrattuali.

Art. 6 -Vincolo di solidarietà esteso

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. 7 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato con l'assenso dello stesso.

Sono a carico della Società, nei termini dell'art.1917 Codice Civile, le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite pari al quarto del massimale di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e/o approvati.

La Società potrà acconsentire a nominare legali e tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelle dei legali e tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.

La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso in cui l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

Nel caso in cui la Società comunichi che non provvederà ad assumere la gestione del sinistro oppure non dia alcun riscontro in merito, il Contraente/Assicurato provvederà alla nomina di tecnici e legali di sua fiducia al fine di evitare pregiudizio alla difesa dei suoi diritti.

La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Sono escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.

Le parti si danno reciprocamente atto che all'Assicurato compete la diretta ed esclusiva gestione di tutti i procedimenti giudiziari di natura amministrativa avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, notificati all'Assicurato che non contengano una esplicita richiesta di risarcimento e pertanto il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di segnalare tali procedimenti alla Società. Nel caso in cui, per tali procedimenti, venisse in seguito formulata una richiesta di risarcimento danni, tale data sarà considerata dalle Parti quale data di prima richiesta di risarcimento danni e la Società accetterà l'apertura del sinistro.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

È sempre escluso dalla garanzia il rimborso delle spese legali sostenute dall'Assicurato nell'ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale, salvo quelle sostenute per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile

citato dall'imputato o dal P.M..

Art. 8 - Territorialità e giurisdizione

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri dell'Unione Europea.

Per le Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'Assicurazione s'intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente alle perdite patrimoniali cagionate a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.

ESTENSIONE DI GARANZIA CONDIZIONI SPECIFICHE OPERANTI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' TECNICHE

Nell'ambito del massimale di garanzia di cui all'art. 4 "Massimale di garanzia e Franchigia" si conviene che, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 "Esclusioni" lettera c) che precede, la copertura viene estesa anche alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti, atti od omissioni commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici e di cui l'Assicurato stesso debba rispondere a norma di legge.

Limitatamente ai danni materiali e diretti, la presente garanzia opera in differenza di limiti e di condizioni rispetto alle eventuali polizze RCT/O e CAR/EAR stipulate dal Contraente e/o dall'appaltatore.

Art. 9 - Oggetto della garanzia

L'assicurazione è operante per la responsabilità civile dell'assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per eventi dannosi commessi da uno o più dipendenti tecnici come definiti in polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni materiali connessi all'esercizio dell'attività di dipendente tecnico come descritta nelle definizioni di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:

- progettista, verificatore e validatore della progettazione;
- direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
- collaudatore;
- geologo, per l'attività svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ex Dlgs 50/2016;
- Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 Dlgs 36/2023 ss.mm.ii ;

L'assicurazione è altresì operante:

- per le responsabilità poste a carico dell'assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono pertanto comprese nell'assicurazione anche le attività di:

- a) datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e altre figure previste dal D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. compresi i Rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori stessi;
- b) committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.

-le attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi all'Ente contraente;
- lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale e verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);

Restano in ogni caso escluse le sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 209/2005.

L'assicurazione comprende anche:

- i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro 5 anni dalla loro ultimazione;
- le spese imputabili all'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le parti si obbligano a conferire a un collegio di tre periti mandato di decidere se e in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
- i danni conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

Le estensioni di cui al presente articolo non sono operanti:

- 1) qualora il dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite da leggi, regolamenti e norme che disciplinano le rispettive professioni;
- 2) se i lavori siano eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell'assicurato;
- 3) per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- 4) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse

Art. 10 - Clausola di raccordo

Qualora nel corso della durata della polizza venissero emanate disposizioni normative afferenti la presente Assicurazione, le Parti convengono che le garanzie di cui alla presente Sezione "R.C. Patrimoniale" saranno adeguate in conformità a quanto ivi previsto.

Art. 11- Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando i massimali e limiti indicati in polizza, qualora il medesimo rischio oggetto della presente estensione risulti garantito in tutto od in parte anche da altri contratti di assicurazione, la presente Assicurazione sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

La Società

Il Contraente

Art. 11 - Clausole vessatorie

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Sezione 2 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Sezione 2 Art. 2 Assicurazione presso diversi assicuratori

Sezione 2 Art. 3 Durata del contratto

Sezione 2 Art. 4 Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione del premio

Sezione 2 Art. 5 Aggravamento del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Sezione 2 Art. 7 Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

Sezione 2 Art. 11 Foro competente

Sezione 2 Art. 19 Coassicurazione e delega

Sezione 2 Art. 21 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusions Clause)

Sezione 3 Art. 2 Periodo di efficacia della garanzia

Sezione 3 Art. 3 Esclusioni

Sezione 3 Art. 5 Massimale di garanzia

Sezione 3 Art. 8 Territorialità e giurisdizione

E' facoltà della Società estendere l'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del C.C. che, a tal fine, dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali.

La Società
